



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Sen. Erika Stefani
Ministro per le disabilità

segreteria.ministrodisabilita@pec.governo.it

On. Roberto Speranza
Ministro della Salute

seggen@postacert.sanita.it

On. Andrea Orlando
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

**Oggetto: accertamento medico-legale nell'ambito del Disegno di legge n. 3347
Delega al Governo in materia di disabilità.**

Illustri Ministri,

Com'è noto alle SS.VV. il Disegno di legge n. 3347 recante "Delega al Governo in materia di disabilità" è in corso di esame in sede referente presso la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati.

In qualità di Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – non posso esimermi dal rilevare come nella Legge Delega al Governo in materia di disabilità sia disciplinata tra l'altro la materia concernente l'accertamento medico-legale. In particolare la norma prevede che: "La delega ha come obiettivo quello di procedere al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, al fine di garantire al cittadino con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei diritti civili e sociali, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

ogni altra relativa agevolazione ...”.

Ciò detto, appare *ictu oculi* evidente la duplice finalità che la suddetta **legge delega** si propone: **1) garantire al cittadino con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, mediante una valutazione congruente, trasparente e agevole; 2) consentire il pieno rispetto dei diritti civili e sociali ed il pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.**

Uno dei principali obiettivi è perciò quello di **garantire un adeguato riconoscimento dello stato invalidante tramite il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.**

Vale dunque evidenziare che il riconoscimento dello stato invalidante, dell'handicap e della disabilità *stricto sensu* (legge 68/99) è nel sistema italiano una funzione prettamente sanitaria di natura medico legale che si esplica attraverso un accertamento sanitario di tipo collegiale così come previsto all'articolo 1 della L. 295/90, all'art. 6 L. 118/71, all'art 4 L. 104/92, poi confermato dall'art 1 co. 4 della L 68/99. Se dunque al comma 5, tra gli ambiti di intervento indicati per la delega conferita al Governo vi sono: la definizione della condizione di disabilità, con riassetto e semplificazione della normativa di settore; l'accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base; la valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e di vita indipendente; l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione e la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, **non è pensabile di escludere dal medesimo confronto l'area sanitaria giacché tale è la competenza dell'accertamento degli stati invalidanti sia nell'ottica di riassetto e semplificazione sia in ordine alla revisione dei processi valutativi di base, anche in riferimento alle argomentazioni bioetiche e tecnico scientifiche ad essa attinenti.**

Sicché, l'ipotesi di adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – *International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF), attraverso la necessità di descrizione e analisi del funzionamento (della disabilità e della salute stesse) impone necessariamente l'intervento di una valutazione di carattere sanitario di pertinenza medico-legale, da cui deriva il «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF, sempre di cui al provvedimento in discussione. Modificare come previsto le definizioni di riferimento per i riconoscimenti delle condizioni di disabilità (**definizione di «disabilità», di «durevole menomazione»**) **richiederebbe, infatti, un intenso lavoro tecnico scientifico di inquadramento del perimetro della normativa con finalità medico-legale ai fini dell'accertamento e nell'osservanza dei principi bioetici di base.** Si ritiene che la **necessità di aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, non possa essere soddisfatta in assenza di un confronto con la rappresentanza esponenziale della componente medica (FNOMCeO).** Inoltre, nell'ottica di riforma della materia, si rileva l'impossibilità di trascurare tutti i tipi di tutele che siano in qualche modo collegati alla

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

normativa principale, non prevedendo all'interno del dettato normativo di cui trattasi la necessità di valutazione (sempre dentro il verbale) di tutte le voci di riconoscimento, come ad esempio quelle di cui all'art. 4 del DL 5/2012.

Dunque, tali osservazioni sono finalizzate esclusivamente a favorire il confronto, nella successiva attività legislativa, con la componente medica, con l'obiettivo di dar luogo ad una rinnovata e virtuosa funzione accertativa medico-legale che possa tradursi in un verbale formalmente corretto ed utile alle molteplici finalità insite nella legge delega stessa. Si segnala, a tal riguardo, che, ove mai in fase istruttoria dei futuri decreti attuativi della Legge Delega, non venisse accolto il contributo della FNOMCeO e dei medici più specificatamente addetti a tali tipologie di accertamento, inevitabilmente si darebbe luogo ad incolmabili fratture tra la volontà normativa e la possibilità concreta di applicazione della stessa (come ad esempio nella redazione del verbale), evento potenzialmente in grado di danneggiare il processo nella sua interezza nonché i soggetti coinvolti.

In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni si ritiene fondamentale che nel testo del Disegno di legge indicato in oggetto sia già previsto "il sentito" dei medici che operano nell'ambito degli accertamenti invalidanti, anche per il tramite della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO). Come già evidenziato, infatti le Commissioni medico-legali hanno il compito di verificare lo stato invalidante e di tradurre ed integrare l'obiettività raccolta ed i dati documentali esaminati nel corso dell'accertamento, in una valutazione utile ad individuare gli strumenti di tutela più idonei. Tale valutazione, peraltro, è espressa previa analisi della pertinenza delle infermità patite (ovverosia con esclusione dei quadri morbosi già oggetto di tutela INAIL o riconosciuti come causa di servizio), riferimento concreto e rigoroso per individuare lo stato invalidante ritenuto meritevole di tutela. Pertanto, si ribadisce il rischio di insorgenza di problemi di carattere interpretativo laddove venissero riformate le definizioni normative in questione in assenza del necessario substrato sanitario, ciò in quanto la presenza della FNOMCEO, unitamente ai professionisti che svolgono tali specifiche attività, permetterebbe di addivenire a una definizione univoca, utile a offrire il giusto grado di protezione in base alla gravità del quadro osservato, elemento basilare ed imprescindibile per la successiva valutazione multidimensionale.

Certo della sensibilità delle SS.VV. si inviano cordiali saluti.

Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582